

**I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica)
Circolare n.61 del 27-11-1997**

Decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331. Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.

Publicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1997, n. 283. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse
pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi periferici
del Tesoro
Alle Prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai Commissari di Governo delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano
Ai Provveditorati agli studi
Alle Corti di appello
Alle Direzioni provinciali del Tesoro
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e, p. c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro
Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'interno
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei Conti - Segretariato generale
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti
Ai Comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 187, della legge finanziaria n. 662 del 1996, il Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emanato il decreto 29 luglio 1997, n. 331 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 con il quale sono state dettate le norme regolamentari in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, per i pubblici dipendenti.

In particolare, in deroga al regime di incumulabilità di cui all'art. 1, comma 189, della suddetta legge finanziaria, viene concessa, al personale delle amministrazioni pubbliche, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a condizione che sia in possesso dei requisiti di età ed anzianità contributiva indicati nella

tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (si ricorda che per l'anno 1997 sono richiesti 52 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dal requisito anagrafico).

Destinatari della norma sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 1993 appartenenti alle varie qualifiche funzionali o profili professionali, con eccezione del personale con qualifica dirigenziale, del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sussiste il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i dipendenti che esercitano la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico con quello derivante da rapporto di lavoro part-time, continua ad applicarsi il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto deve avvenire nel limite del contingente massimo già previsto per il tempo parziale, che, attualmente, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale, come stabilito dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994 e poi confermato dai C.C.N.L. di comparto.

L'ente datore di lavoro non può accogliere una domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale in esame, qualora esistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato.

La misura della prestazione di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 50% dell'orario pieno.

Per il personale docente appartenente al comparto scuola, la riduzione dell'orario deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.

La trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale avverrà entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato; dalla stessa data decorrerà il trattamento pensionistico anticipato, anche in deroga alle decorrenze fissate dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335 del 1995, a condizione che il richiedente sia già in possesso dei requisiti previsti dalla tabella B allegata alla citata legge di riforma.

Una volta esercitata la facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro con contestuale riconoscimento del diritto al trattamento di pensione anticipato, non è più consentito il passaggio da orario ridotto a quello pieno ed il regime di cumulo ha validità per tutta la durata residua del rapporto di lavoro.

L'ente datore di lavoro, accertato il diritto ad usufruire della normativa in esame, dovrà:

- 1) determinare l'ammontare del trattamento provvisorio di quiescenza spettante alla data della trasformazione del rapporto di lavoro in base al servizio effettivamente prestato;
- 2) trasmettere alla competente direzione provinciale del Tesoro il relativo modello 755 con allegata certificazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331 e l'esatta percentuale part-time/full-time;
- 3) corrispondere al richiedente la retribuzione ridotta secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale.

La direzione provinciale del Tesoro, acquisita la suddetta documentazione, provvederà a mettere in pagamento il trattamento provvisorio di pensione ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, tenendo presente che il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Esempio:

lavoratore con contratto di lavoro di 36 ore settimanali, con retribuzione pari a L. 2.000.000;

trasformazione dell'orario di lavoro a part-time per un totale di 18 ore settimanali con riduzione, quindi, del

50% dell'orario di lavoro e conseguente retribuzione pari a L. 1.000.000;

l'importo della pensione teoricamente spettante, pari a L. 1.200.000, dovrà essere ridotto del 50%, ossia di una somma pari a L. 600.000; la retribuzione di L. 1.000.000 più la quota di pensione, pari a L. 600.000, corrisponderà alla somma di L. 1.600.000 che il lavoratore complessivamente percepirà.

L'ente datore di lavoro è tenuto a comunicare annualmente alla DPT l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta; in caso di variazione, lo stesso ente datore di lavoro provvederà a rideterminare il trattamento provvisorio di pensione teoricamente spettante e trasmetterà il nuovo modello 755 alla competente direzione provinciale del Tesoro; quest'ultima dovrà tenere presente che l'importo da mettere in pagamento non può comunque superare l'ammontare della pensione di anzianità teoricamente spettante al momento della trasformazione del rapporto di lavoro (nell'esempio sopra indicato non potrà superare, pertanto, la somma di L. 1.200.000).

Alla data di definitiva cessazione, l'INPDAP determinerà il trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità contributiva maturata dall'iscritto, considerando che il servizio prestato a part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale.

In questa fattispecie, qualora il servizio prestato a part-time sia inferiore al quinquennio, non si procederà all'applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della legge n. 153 del 1981 (media ponderata).

Resta inteso che il diritto al trattamento pensionistico anticipato rimane acquisito in base alle norme vigenti alla data di trasformazione del rapporto di lavoro.

I trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, verranno liquidati esclusivamente alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro, valutando il periodo prestato a tempo parziale in misura ridotta in base al rapporto part-time/full-time.

Il personale cessato dal 30 settembre 1996 fino all'entrata in vigore del decreto in esame (1° ottobre 1997) può presentare domanda di riammissione in servizio per usufruire delle citate disposizioni purché in possesso alla data del 30 settembre 1996 del requisito di 52 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età posseduta.

La richiesta di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro il 30 dicembre 1997 (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale) e l'accoglimento della stessa è subordinato ai vincoli previsti per una prestazione di lavoro a tempo parziale (non esistenza di situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato e rispetto del limite di contingente massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale).

L'ente datore di lavoro dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta riammissione in servizio del richiedente alla direzione provinciale del Tesoro e, a decorrere dalla data di riammissione, provvederà a rideterminare il trattamento provvisorio di pensione già posto in essere, riducendolo della percentuale risultante dal rapporto di lavoro part-time/full-time instaurato in applicazione del decreto in esame.

La DPT, una volta acquisito il modello 755, erogherà il nuovo trattamento di quiescenza, rispettando i limiti di cumulo sopra indicati.

Gli importi dei trattamenti di fine rapporto eventualmente già corrisposti sono considerati come anticipi e verranno scomputati al momento della definitiva liquidazione del trattamento di quiescenza.

Poiché i destinatari del decreto ministeriale in esame sono, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, restano esclusi i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione a questo Istituto a seguito di opzione esercitata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 274 del 1991.

Per questi ultimi il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, seguirà la normativa generale dell'A.G.O., dettata dall'art. 1, comma 185, della legge finanziaria n. 662 del 1996.

In particolare, il presupposto fondamentale affinché sorga il diritto al trattamento di quiescenza anticipato è rappresentato dall'obbligo, da parte degli enti datori di lavoro, di chiedere preventiva autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro. Tale autorizzazione verrà rilasciata a condizione che venga assunto nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto accordato ai dipendenti che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1, comma 185, della legge n. 662 del 1996.

L'ente di appartenenza dovrà dare tempestiva comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro all'ispettorato provinciale del lavoro ed a questo Istituto.

Contrariamente a quanto indicato per i lavoratori appartenenti ad amministrazioni pubbliche, per questa categoria di iscritti, la decorrenza del trattamento di quiescenza seguirà le finestre di accesso alle pensioni di anzianità previste dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, la trasformazione da full-time a part-time dovrà coincidere con le date stabilite dall'ordinamento vigente per i pensionamenti anticipati.

Inoltre, per i suddetti dipendenti, non è prevista alcuna possibilità di riammissione in servizio, in quanto la facoltà di cumulare la pensione di anzianità con la retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è stata introdotta dalla legge finanziaria n. 662 del 1996, con effetto dalla data del 30 settembre 1996.

Per i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP, ma appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del rapporto di lavoro, fermo restando il possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsto dalla tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995, può avvenire in misura non inferiore a 18 ore settimanali.

La direzione provinciale del Tesoro nell'erogare il trattamento di quiescenza anticipato a questa categoria di iscritti dovrà tenere presente che tale importo, ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, non potrà comunque essere inferiore al 50% dell'ammontare della pensione teoricamente spettante.

Esempio:

lavoratore con contratto di lavoro di 40 ore settimanali con retribuzione pari a L. 2.000.000;

trasformazione dell'orario di lavoro a part-time per un totale di 24 ore settimanali, con riduzione del 40% dell'orario di lavoro e conseguente retribuzione pari a L. 1.200.000;

l'importo di pensione teoricamente spettante in misura pari a L. 1.000.000 dovrebbe essere ridotto del 60%, ossia di una somma pari a L. 600.000;

poiché la riduzione dell'importo di pensione non può essere superiore al 50%, la riduzione stessa sarà pari a L. 500.000 anziché L. 600.000;

complessivamente il lavoratore in questione percepirà, tra retribuzione e quota di pensione, un importo pari a L. 1.700.000.

Chiarimenti operativi in merito alla normativa generale che regola i rapporti di lavoro a tempo parziale

Si ritiene opportuno fornire ulteriori ed univoche indicazioni circa i rapporti di lavoro a tempo parziale disciplinati dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, così come integrati e modificati dalle norme risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalle successive disposizioni impartite dall'art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dall'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

In questa sede si darà risalto prevalentemente ai riflessi previdenziali scaturenti dall'applicazione delle suddette disposizioni, senza approfondire la disciplina relativa al rapporto di lavoro, per la quale si fa espresso rinvio alle norme citate.

La tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale è fornita dall'art. 8 della legge n. 554 del 1988. Le disposizioni contenute in detto articolo prevedono:

ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;

ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianità contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;

per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno;

ai fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto in base al coefficiente del rapporto part-time/full-time;

ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio di rapporto di lavoro con orario pieno a quello di tempo parziale e viceversa, si applica la media ponderata prevista dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto, e come retribuzioni quelle riferite al tempo pieno.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, sono state dettate le norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In particolare, si stabiliva che l'orario mensile delle prestazioni di servizio part-time doveva essere pari al 50% di quello previsto per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Solo per eccezionali e motivate esigenze di servizio poteva derogarsi al limite predetto, in misura percentuale non superiore al 20% in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.

Con l'emanazione dei recenti C.C.N.L. è stata disapplicata detta disposizione, stabilendo che, per i rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione dei citati contratti, la durata della prestazione lavorativa non dovrà essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione per il potenziamento dei propri servizi:

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

L'art. 1, comma 57, della legge finanziaria n. 662 del 1996, allo scopo di favorire una più ampia diffusione del part-time, ne ha esteso l'ambito di applicazione; è stato infatti previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997 tutto il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, appartenente alle varie qualifiche o livelli, escluso il personale con qualifica dirigenziale, può chiedere il passaggio al tempo parziale. Possono, quindi, usufruire di part-time anche le qualifiche più elevate (che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche o che hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale), che erano escluse dalla disciplina precedente.

Non possono chiedere il part-time: il personale militare, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si precisa, inoltre, che le norme relative al tempo parziale non riguardano i professori universitari, essendo

prevista, per questa categoria, una disciplina del tutto particolare, non solo sulle attività extraistituzionali consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione.

Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere di specialità del comparto, le specifiche disposizioni sul tempo parziale contenute nel contratto collettivo di lavoro.

Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora non è intervenuto riguarda il limite massimo ammissibile di posizioni di lavoro a tempo parziale. Tale contingente massimo non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale, confermando la misura a suo tempo stabilita dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994 e poi confermata dai CCNL di comparto.

L'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 79 del 1987 coordinato con legge di conversione n. 140 del 1997 prevede per i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il diritto ad ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi, modificando con ciò il termine di tre anni già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 1989.

Il rientro è un vero e proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico non è immediatamente disponibile.

Un'altra importante innovazione prevista dall'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge finanziaria n. 662 del 1996, così come integrato dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, convertito con legge n. 140 del 1997, riguarda il regime di incompatibilità di altra prestazione lavorativa del pubblico dipendente.

Con tali disposizioni normative si è infatti stabilito che i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, con orario non superiore alla metà di quello ordinario, possono iscriversi agli albi professionali con diritto all'esercizio della corrispondente attività professionale, a condizione che quest'ultima non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. Pertanto qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall'iscrizione ad albi e all'esercizio della relativa professione è abrogata con riferimento al personale a tempo parziale.

Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino la relativa attività, tuttavia, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Gli aspetti innovativi sul part-time sopra evidenziati, che peraltro non hanno diretti riflessi previdenziali, sono stati ampiamente analizzati con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1997, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1997, n. 6 del 18 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997, e n. 8 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1997, alle quali si fa espresso rinvio per ogni ulteriore approfondimento.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo, con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nell'ambito del riordino e dell'armonizzazione in materia di contribuzione figurativa, riconsunzione, riscatto e prosecuzione volontaria, ha emanato norme che prevedono la copertura assicurativa per periodi che risultino non coperti da contribuzione.

Con l'art. 8 del citato decreto è stata prestata particolare attenzione al lavoro svolto a tempo parziale, che, pur configurandosi come attività contrattualizzata a tempo indeterminato, non riceve nell'ambito della protezione assicurativa una garanzia speculare a quella corrispondente ad una prestazione lavorativa resa a tempo pieno.

Infatti, ai fini del diritto ai trattamenti previdenziali gli anni prestati a part-time vengono valutati per intero, mentre gli stessi vengono proporzionalmente ridotti ai fini della determinazione dell'importo della pensione e dell'indennità fine servizio.

Per ovviare alla mancanza di copertura assicurativa, l'art. 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996 offre, quindi, al lavoratore, per periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time successivi al 31 dicembre 1996, la possibilità di ricorrere all'istituto del riscatto o, in alternativa, a quello della prosecuzione volontaria.

L'esercizio di tali facoltà non è volto al raggiungimento dei requisiti di accesso della prestazione pensionistica,

posto che, in tal senso, non esiste differenziazione tra part-time e full-time, ma può esplicitare i suoi effetti esclusivamente in ordine alla misura del trattamento di quiescenza.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 7/61588, D.Lgs. 14 luglio 1996, n. 564 ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati, collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo, quindi un'interpretazione più ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996; quest'ultimo, infatti, indicava quali destinatari della norma esclusivamente i dipendenti che svolgevano attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Modalità di calcolo

Riscatto.

Occorre preliminarmente rammentare che possono essere riscattati, ai fini della misura del trattamento pensionistico, esclusivamente i periodi non lavorati, collocati entro i confini temporali della prestazione part-time, sia essa orizzontale o verticale, successivi al 31 dicembre 1996.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996 prevede che l'onere di riscatto deve essere determinato mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso si effettuerà la differenza delle aliquote di rendimento previste dalla tabella A legge n. 965 del 1965 relative all'anzianità contributiva comprensiva del periodo oggetto di riscatto e all'anzianità di servizio con esclusione dello stesso.

Tale differenza verrà raffrontata con la corrispondente aliquota costante del 2%, così come introdotta dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994, attribuendo quella che risulterà inferiore (art. 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995).

Detta aliquota verrà moltiplicata per la retribuzione media annua contributiva determinata fino alla data di presentazione dell'istanza e l'importo così ottenuto andrà capitalizzato in base ai coefficienti indicati in apposite tabelle previste e variate all'occorrenza con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (art. 13 della legge n. 1338 del 1962).

Con la pubblicazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, sono stati disciplinati gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria.

In particolare l'art. 2, comma 4, del citato decreto ha stabilito l'adeguamento entro il 12 luglio 1998 delle tabelle emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, sulla base di aggiornati coefficienti attuariali; fino a tale aggiornamento continuano ad applicarsi quelle attualmente in vigore.

Altra significativa novità è rappresentata dalla modifica dei criteri di calcolo dell'onere di riscatto che viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997 (entrata in vigore del decreto legislativo in esame), secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, tenendo conto dell'anzianità contributiva complessiva posseduta dall'interessato anche in virtù della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Il sistema di calcolo (retributivo o contributivo) da adottare per la determinazione dell'onere di riscatto di periodi di non lavoro collocati temporalmente in una prestazione part-time, successivi al 31 dicembre 1996 (art. 8, decreto legislativo n. 564 del 1996) e utili esclusivamente ai fini della misura della pensione, dovrà coincidere con quello utilizzato per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Quindi, per tutte le domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, si opererà come segue:

1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione retributivo) la determinazione dell'onere di riscatto avverrà comunque con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull'anzianità contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico;

2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione misto) l'onere di riscatto verrà determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto in un sistema di calcolo pensionistico pro-rata i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1° gennaio 1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo;

3) qualora si tratti di neo assunto al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo pensionistico contributivo) l'onere di riscatto verrà determinato con il calcolo contributivo.

Determinazione dell'onere di riscatto con un sistema di calcolo contributivo.

Occorrerà fare riferimento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di presentazione dell'istanza di riscatto; qualora si rinvengano meno di 12 mensilità si procederà alla media di quelle esistenti, rapportandole poi ad anno intero.

Su tale retribuzione imponibile andrà applicata l'aliquota di finanziamento vigente alla data della domanda.

Il contributo così calcolato su base annua andrà rapportato al periodo oggetto di riscatto ed attribuito temporalmente al periodo in esame.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi, di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 335 del 1995, avrà effetto, per il contributo di riscatto accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi. A quest'ultimo riguardo si rammenta che in base all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.

Tali nuovi criteri di calcolo, introdotti dal decreto legislativo n. 184 del 1997, si applicano esclusivamente alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997; restano da chiarire quali modalità adottare per la definizione di istanze presentate prima del suddetto decreto.

Si possono verificare le seguenti ipotesi:

a) qualora il dipendente sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione retributivo) la determinazione dell'onere di riscatto avverrà con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull'anzianità contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico;

b) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione misto), l'onere di riscatto verrà determinato secondo il sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo pensionistico pro-rata, i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1° gennaio 1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo;

c) qualora si tratti di neo assunto al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo di pensione contributivo) l'onere di riscatto verrà determinato secondo il sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo contributivo di pensione, i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1° gennaio 1996, possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale.

Proseguimento volontario.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996 offre, in alternativa al riscatto, la possibilità di proseguire volontariamente il versamento contributivo per i periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time.

Ovviamente, anche in tali fattispecie, i contributi versati dal lavoratore concorreranno esclusivamente alla determinazione dell'importo del trattamento pensionistico, non avendo alcuna rilevanza per l'acquisizione del

diritto a pensione, già riconosciuto per intero.

Ai fini del calcolo del contributo volontario da versare, occorrerà determinare la retribuzione media contributiva settimanale secondo le modalità indicate nell'art. 5 del decreto legislativo n. 184 del 1997, che verranno dettagliatamente approfondite da questo Istituto con apposita circolare.

Su tale importo si applicherà l'aliquota di finanziamento (32,35%) per individuare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare che andrà poi rapportato ai periodi da coprire volontariamente.

Dal momento che la contribuzione volontaria può riguardare sia periodi di part-time orizzontale che verticale, per individuare l'esatto periodo da coprire volontariamente basterà moltiplicare l'intero periodo temporale in cui si colloca la prestazione a tempo parziale per la percentuale risultante dal rapporto part-time/full-time.

Per completezza di esposizione si fa presente che i dipendenti che si avvalgono della facoltà di optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale, possono richiedere la ricongiunzione, ai fini di un'unica pensione, di ulteriori servizi part-time contemporanei prestati con l'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979.

L'accredito della contribuzione presso l'INPDAP potrà avvenire esclusivamente ai fini della misura del trattamento di quiescenza, essendo il periodo di lavoro prestato a part-time, con iscrizione a questo Istituto, già interamente utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Il periodo lavorativo risultante dalla certificazione dell'altro istituto previdenziale, in relazione all'orario prestato, sommato a quello già valutabile ai fini della misura, presso questo Istituto, non potrà superare il corrispondente periodo che sarebbe stato accreditato nell'ipotesi di lavoro ad orario pieno.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici.

Schedario Operativo Scuola dell' AUTONOMIA 